

La vera rivoluzione copernicana del T.U. sulla sicurezza del lavoro D.L. 81/2008

di Riccardo Tacconi

Sembra sia sfuggito a molti uno dei punti chiave della filosofia che ha ispirato il nuovo T.U. sulla sicurezza del lavoro:

Capo I
Titolo I
Art. 2 – definizioni

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

La definizione, che ricalca praticamente alla lettera la definizione data dal WHO nel 1986, e che fa parte della politica di risk management della forza lavoro, seguita in molti Paesi, ci obbliga ad una riflessione sul nuovo contenuto – conseguente a questa definizione – dell'obbligo che l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro.

L'art. 2087 c.c. detta un principio generale:

*“L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare **l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro**”*: il datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, deve perciò garantire l'adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a **prevenire e proteggere la salute** e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi.

La giurisprudenza è già orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l'integrità fisica dei lavoratori.

Secondo quanto prescritto dall'art. 1176 c.c., **il datore di lavoro deve comportarsi con la diligenza necessaria, così espressa:**

“Nell'adempimento dell'obbligo inerente all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.

Ne consegue che, al datore di lavoro, viene richiesta una particolare accuratezza sia nell'individuazione dei fattori di pericolo, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, anche se non specificamente previste da norme di prevenzione o da altre prescrizioni di organi competenti.

Già così veniva ampliato, notevolmente, il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto tale dovere non era (ed è) più fissato da regole precise e statiche che inevitabilmente col tempo verrebbero superate, ma da principi che devono essere continuamente aggiornati, tenendo conto dei tre criteri scaturiti dall'art. 2087:

- la particolarità del lavoro;
- l'esperienza;
- la tecnica.

Il lavoro “sano”, per generale consenso della letteratura scientifica in materia, **è quello, in cui le pressioni sui lavoratori sono appropriate:**

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche

Agenti, Broker, altri

165,00 euro

120,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche

Agenti, Broker, altri

195,00 euro

150,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it